



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA  
c.da PAvese- 89900 Vibo Valentia - Tel: 0963/997111-

**SETTORE VII - SUA**

Prot. n. ~~4288~~ /SUA del 21 GIU. 2011

OGGETTO: Bando di gara N.46/2011 - Appalto per l'affidamento della progettazione preliminare definitiva esecutiva lavori di messa in sicurezza dei versanti "Affaccio - Cannello Rosso - Piscopio - Triparni ex tracciato Ferrovie Calabro Lucane e Longobardi. CUP E 44C10000030002- SIMOG CIG 0535682AC2

**QUESITO N. 9**

Domanda

1) A pagina 13 dei documenti di gara al punto C4) vengono specificati i requisiti tecnici di partecipazione alla gara d'appalto. Per quanto attiene servizi di coordinamento sicurezza, il requisito e' espresso in modo differente per quanto riguarda i servizi c.d. "complessivi" (lettera c) ed i servizi c.d. "di punta" (lettera g): nel primo caso vengono richiesti "servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione...", mentre nel secondo "servizi di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione..."

Poiche' l'appalto non interessa la fase di esecuzione delle opere, riteniamo che in entrambi i casi il requisito debba riferirsi ai soli "servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione..." e che l'aver inserito il riferimento ai servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia frutto di un refuso o che vada inteso nel senso di progettazione e/o esecuzione.

Rafforza la nostra interpretazione la considerazione che, qualora il requisito richiesto fosse relativo a servizi che comprendano il coordinamento della sicurezza tanto in fase di progettazione, quanto in fase di esecuzione (questi ultimi non previsti dal servizio in appalto), questo rappresenterebbe un eccessivo restringimento della platea dei possibili concorrenti

Ciò posto chiediamo a questa Amministrazione di verificare la correttezza della citata interpretazione, alla quale ci atterremo in assenza di vs chiarimento in merito

2) A pagina 16 dei documenti di gara al punto 10-subappalto, si specifica che il ricorso al subappalto e' regolato dal combinato disposto degli articoli 91 comma 3 e 118 comma 2, limitando il primo le attività subappaltabili ed il secondo la percentuale subappaltabile delle stesse. Questa previsione richiederebbe quindi che il Concorrente disponga al suo interno di quanto necessario per l'esecuzione del 70% delle indagini previste dall'appalto.

Tuttavia, mentre l'art.91 è chiaramente riferito ai "servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria" di cui al capo IV del Dlgs163/06, il comma 2 dell'articolo 118, rubricato genericamente al capo "principi relativi all'esecuzione del contratto", nella parte che limita il subappalto è chiaramente riferito ai soli lavori ed, in aggiunta, alla sola categoria prevalente; recita infatti: "Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente,..., è definita la quota subappaltabile,..., non superiore al 30%"

Rimane da verificare se l'appalto non sia di servizi, ma di servizi e lavori; questa ipotesi però è chiaramente smentita dal punto 4 del bando.

Ciò posto chiediamo a questa Amministrazione di verificare la correttezza della citata limitazione del subappalto ed eventualmente di ripristinare la possibilità di subappaltare le indagini geologiche nella loro interezza.

#### RISPOSTA

1) In riferimento ai requisiti tecnici per quanto attiene ai servizi di coordinamento sicurezza si specifica che sono da intendersi tanto quelli effettuati in fase di progettazione che di esecuzione ovvero di progettazione e/o esecuzione. Nell'ottica di individuare requisiti adeguati e proporzionati alla prestazione e di consentire la più ampia partecipazione di professionisti, risulterebbe restrittivo della concorrenza richiedere un'esperienza professionale maturata con esclusivo riferimento alla medesima prestazione senza tener conto di altre attività che presentano aspetti affini o attinenti. Si deve, infatti, considerare che la logica sottesa alla richiesta del requisito è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare.

2) La procedura di appalto di che trattasi è una gara per servizi e nello specifico di servizi di progettazione pertanto trova regolamentazione in ambito di subappalto nel disposto di cui all'art. 91 comma 3 codice appalti. Tale norma è quindi disposizione di carattere speciale prevalente rispetto alla disposizione di cui all'art. 118 stesso codice, che in materia di servizi e fornitura riferisce la quota parte del 30% all'importo complessivo del contratto. La disposizione di carattere generale regola la materia, in via residuale, per quanto non diversamente disposto dalla norma di carattere speciale. Da ciò l'applicazione di cui all'art. 91 comma 3, che non contiene limitazioni percentuali di effettuazione in relazione all'ambito nel quale è ammesso, lo consente, in via di eccezione, per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica

degli elaborati progettuali. Ulteriormente la disposizione di carattere generale ex art. 118 codice appalti regola modalità e iter di realizzazione per quanto non in contrasto con la norma speciale .

IL DIRIGENTE : Dott.ssa Edith Macrì

